



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

CICLO DI EVENTI: L'ECONOMIA PER NUTRIRE IL PIANETA

STRUMENTI DI IMPIEGO TEMPORANEO DEI LAVORATORI STRANIERI NEGLI EVENTI EXPO

23 Marzo 2015 – Auditorium di Milano



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La somministrazione transnazionale

Avv. Stefano Pavan – *Partner Studio
Legale Daverio&Florio, Milano*

La disciplina nazionale:

I. il D.lgs. n. 276/2003 (artt. 2, 4, 20-28)

Definizione: fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine (Direttiva 1999/70/CE, Accordo quadro 18.3.1999 e Direttiva 2008/104/CE)

- **Trilateralità**: rapporto intercorrente tra Agenzia per il lavoro, Impresa utilizzatrice e prestatore di lavoro
- Somministrazione di lavoro **a tempo determinato** (si applica la disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001 e successive modifiche)
- Somministrazione di lavoro **a tempo indeterminato** (Staff Leasing – si applica la disciplina generale dei rapporti di lavoro)
- **Divieti**: somministrazione **irregolare, illecita e fraudolenta**
- **Due contratti**: contratto di somministrazione (c.d. “commerciale”, tra ApL e Impresa utilizzatrice); contratto di lavoro somministrato (tra ApL e lavoratore)
- Tutela del prestatore e diritti sindacali: **“Principio della parità di trattamento”**.

23 Marzo 2015 – Auditorium di Milano

II. Il D.L. n. 34/2014 (c.d. Decreto Poletti)

- La somministrazione **a tempo determinato** è ora stipulabile senza l'indicazione delle ragioni giustificative, ossia senza le "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo".
- *"La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368" (art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 276/2003 come modificato dal Jobs Act).*

23 Marzo 2015 – Auditorium di Milano

a-causalità

In pratica e salvi i limiti quantitativi, il datore di lavoro può assumere lavoratori con contratto a termine in maniera libera **per i primi 36 mesi di rapporto.**

Analogamente, possono essere inseriti lavoratori inviati dalle agenzie per il lavoro, in regime di somministrazione a tempo determinato, **senza causale, ossia senza indicazione di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.**

23 Marzo 2015 – Auditorium di Milano

La disciplina europea: I. la direttiva 96/71/CE

L'agenzia di somministrazione invia temporaneamente i propri lavoratori presso un utilizzatore che ha sede in un diverso Stato membro

↓
si applica la direttiva 96/71/CE

↓
(principi dell'ordinamento europeo richiamati nella direttiva)

- libera circolazione dei lavoratori
- parità di trattamento tra prestatori di lavoro transnazionali e lavoratori nazionali
(art. 3 par. 9)
- divieto di ogni forma di discriminazione diretta fondata sulla cittadinanza
- divieto di qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso risultato

23 Marzo 2015 – Auditorium di Milano

II. Il D.Lgs. n. 72/2000

Il D.Lgs. n. 72/2000 recepisce la direttiva 96/71/CE.

1) Definizione di **somministrazione transnazionale** (art. 4)



possibilità per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in uno Stato membro dell'UE di distaccare lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi sede o unità produttiva in Italia.

2) **Regimi autorizzatori** (art. 4 comma 2)



- alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, non è richiesta alcuna autorizzazione;
- il comma 3 – rilascio attestazione di equivalenza, da parte del Ministero del Lavoro italiano, entro 30 giorni dalla richiesta dell'impresa fornitrice – è stato abrogato dal d.lgs. n. 276/2003.

3) Trovano applicazione le disposizioni sostanziali e l'apparato sanzionatorio di cui al **D. Lgs. n. 81/2008** (Testo Unico Sicurezza).

23 Marzo 2015 – Auditorium di Milano

La somministrazione transnazionale: aspetti retributivi

L'art. 4 del D.Lgs. n. 72/2000 prevede il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata per le agenzie italiane, oggi contenuta negli **artt. 20 – 28 del D.Lgs. n. 276/2003** (il riferimento alla L. n. 196/1997 è da intendersi quale rinvio materiale alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 276/2003).



- diritto del lavoratore somministrato ad *“un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”*, e la responsabilità solidale di quest'ultimo per l'adempimento dei crediti retributivi e previdenziali (art. 23, commi 1 e 3, D. Lgs. n. 276/2003);
- *diffida accertativa* per i crediti retributivi: il provvedimento, avente ad oggetto il differenziale retributivo accertato in sede ispettiva, viene notificato al datore di lavoro (impresa comunitaria distaccante).

23 Marzo 2015 – Auditorium di Milano

La somministrazione transnazionale: aspetti previdenziali e assicurativi

Principio di “personalità”



- ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale, occorre riferirsi al regime contributivo previsto dalla legislazione del Paese di origine del lavoratore, e non al regime italiano;
- il regime assicurativo per gli infortuni e le malattie professionali resta quello contemplato dalla legge del Paese di provenienza;

23 Marzo 2015 – Auditorium di Milano

Expo 2015: accordo quadro per i lavoratori dell'esposizione internazionale

Accordo quadro del 25 luglio 2014



- i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, possono essere stipulati superando i limiti percentuali previsti dagli artt. 63, 65 e 66 del CCNL Terziario (che è il contratto collettivo applicabile per comune intesa, ai sensi degli accordi e protocolli stipulati in previsione dell'evento Expo);
- il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro è opzione obbligatoria, ai fini dell'impiego di manodopera, per quei Partecipanti che non siano già in possesso, in Italia, di posizione contributiva e assicurativa.

23 Marzo 2015 – Auditorium di Milano

Grazie!

23 Marzo 2015 – Auditorium di Milano